

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3359

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MUCCI, ARTINI, BALDASSARRE, BARBANTI, BECHIS,
PRODANI, RIZZETTO, SEGONI, TURCO**

Modifiche alla legge 2 luglio 2004, n. 165, per garantire l'equilibrio
nella rappresentanza tra donne e uomini nei consigli regionali

Presentata il 12 ottobre 2015

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nella Costituzione diverse disposizioni riguardano, direttamente o indirettamente, la materia delle pari opportunità tra i sessi in generale, con specifico riferimento all'accesso alle cariche elettive.

L'articolo 2 stabilisce che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, inteso come persona, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità. Tale norma potrebbe essere letta, per quanto rilevato in questa sede, in combinato disposto con l'articolo 49, nonché con l'articolo 3, ove si prevede che tutti i cittadini possono liberamente associarsi in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale. L'articolo 3

stabilisce, al primo comma, che tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche e di condizioni personali o sociali (cosiddetto principio di uguaglianza formale); al secondo comma attribuisce alla Repubblica il compito di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. L'articolo 48 stabilisce, tra l'altro, che il voto è libero. L'articolo 51 stabilisce che tutti i cittadini dell'uno e dell'altro sesso possono accedere agli uffici

pubblici e alle cariche elettive in condizioni di uguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge; attribuisce inoltre alla Repubblica, al fine del perseguimento di tale uguaglianza nell'accesso ad uffici pubblici e a cariche elettive, il compito di promuovere con appositi provvedimenti le pari opportunità tra i due sessi. L'articolo 67 prevede che ciascun parlamentare, oltre a esercitare le proprie funzioni senza vincolo di mandato, rappresenta l'intera Nazione. L'articolo 117, settimo comma, dispone che le leggi regionali rimuovano ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica, e promuovono inoltre la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

Mi voglio poi soffermare sulle norme vigenti in materia contenute negli statuti delle regioni ad autonomia speciale, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge costituzionale n. 2 del 2001, che demandano alle leggi elettorali regionali il compito di promuovere condizioni di parità tra i sessi per l'accesso alle consultazioni elettorali.

Voglio inoltre far notare che la formulazione è analoga, ma non identica, a quella del citato articolo 117, settimo comma, della Costituzione relativa alle regioni a statuto ordinario; inoltre essa si differenzia per diversi profili anche dal testo dell'articolo 51 della Costituzione.

La Corte costituzionale ha più volte cassato dall'ordinamento norme relative all'elezione di rappresentanti in assemblee perché contrastanti con i numerosi principi costituzionali prima esposti.

In questa sede mi limito a ricordare la dichiarazione di illegittimità costituzionale che ha colpito l'articolo 1, comma 6, della legge 23 febbraio 1995, n. 43, recante «Nuove norme per la elezione dei consigli delle Regioni a statuto ordinario» (sentenza n. 422 del 1995). Le regioni a statuto speciale Friuli Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Sardegna, Sicilia e Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano già prevedono alcuni dei principi qui sanciti, mentre la legislazione delle regioni a statuto

ordinario, se da un lato vede molte regioni dotate di una legge elettorale che garantisce forme di parità di accesso per i due generi, dall'altro vede ancora alcune regioni che hanno leggi elettorali sprovviste di tale garanzia.

La presente proposta di legge mira quindi a indicare in modo uniforme i principi fondamentali in base ai quali le regioni sono tenute a disciplinare con legge il loro sistema elettorale, introducendo altresì meccanismi penalizzanti per chi non osserva detti principi, al fine di promuovere le pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive.

A tale fine si novella la legge 2 luglio 2004, n. 165, la quale – in attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione – dovrebbe attuare i principi fondamentali inderogabili che ogni regione deve adottare per rendere conforme ai principi costituzionali i sistemi stabiliti per le elezioni della giunta regionale e dei consiglieri regionali.

L'esigenza di questa proposta di legge nasce dalla constatazione che la parità di genere non è un principio effettivo e diffuso. Ciò determina la scarsa rappresentazione delle donne nei consigli regionali, che infatti è stata, fino ad oggi, molto bassa, attestandosi intorno al 18 per cento, sensibilmente al di sotto della percentuale relativa alle elezioni nazionali (pari al 30,1 per cento nel 2013), nonché della media dell'Unione europea a 28, che risulta pari al 32 per cento come desumibili dai dati pubblici resi disponibili dalla Commissione europea nella pubblicazione *Women and men in decision-making*.

È un triste primato il nostro ed è un fatto ancora più grave se si considera che solo quattro donne sono alla guida di una giunta regionale e che esistono regioni, come la Basilicata, che non contano alcuna presenza femminile nel consiglio regionale. L'obiettivo della presente proposta di legge è dunque quello di rimuovere questo enorme *gap* di rappresentanza esistente nei consigli regionali, tutto a vantaggio degli uomini, prevedendo precise tutele in ordine alla parità di accesso alle cariche elettive delle donne per garantire

una maggiore, benefica presenza femminile nelle assemblee rappresentative, al fine di indurre a maggiori virtù i venti legislatori regionali.

I numeri relativi alla presenza nelle istituzioni sono inquietanti, analizzando i dati nel complesso relativi a consigli provinciali, regionali, comunali, Parlamento, giunte regionali provinciali e comunali: ben il 79,27 per cento degli incarichi istituzionali in Italia è ancora in mano agli uomini. Le donne costituiscono il 19,73 per cento sul totale dei ruoli politici elettivi o di nomina. L'incidenza percentuale minore in assoluto è riscontrabile nei consigli regionali, dove è « rosa » solo il 13,71 per cento dei rappresentanti. Su un totale di 1.065 rappresentanti che siedono nei « parlamentini » di tutta Italia, ben 919 sono uomini e soltanto 146 donne. Nel consiglio regionale della Sardegna gli eletti sono 60, ma le donne si fermano a 4; peggio riesce a fare soltanto la Calabria che ne conta 2 su 51.

Questi numeri sono a fondamento del motivo per il quale si presenta la proposta

di legge: tutti sappiamo come la donna in politica apporta quell'approccio del tutto personale, prettamente programmatico e concreto, tipico del mondo femminile, anche nella gestione della *res publica*. Amano fare squadra e sono determinate nel realizzare gli obiettivi che si prefiggono e sono certamente meno avvezze degli uomini alla ricerca spasmodica di posizioni di potere, nonché all'utilizzazione di quest'ultimo al fine di gratificazioni meramente personali. Solo con azioni positive, e con norme come la presente proposta di legge in grado di favorire la candidatura e l'elezione delle donne, sostenendole durante la campagna elettorale, rendendole più visibili agli elettori e coadiuvandole nell'esercizio delle loro funzioni e del loro mandato, le donne potranno essere più presenti nella vita politica.

Più donne nelle istituzioni regionali, divenute centrali dopo la riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione, miglioreranno la politica e di conseguenza la società e le condizioni sociali, economiche ed etiche del Paese.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Equilibrio di genere nell'accesso alle cariche elettive).

1. La lettera *c-bis*) del comma 1 dell'articolo 4 della legge 2 luglio 2004, n. 165, è sostituita dalle seguenti:

« *c-bis*) promozione dell'equilibrio di genere nell'accesso alle cariche elettive mediante l'applicazione dei seguenti principi specifici:

1) nel caso di sistemi elettorali che utilizzino liste bloccate di candidati è obbligatoria l'alternanza di candidati di genere diverso nelle liste elettorali stesse, a pena di inammissibilità;

2) nel caso in cui la legge elettorale preveda la possibilità di espressione di più di una preferenza e l'elettore si avvalga di tale possibilità, le preferenze si considerano validamente espresse solo nel caso in cui siano attribuite a due candidati di genere diverso, pena l'annullamento di entrambe le preferenze;

3) nel caso in cui la legge elettorale preveda collegi plurinominali, è obbligatoria la presentazione di liste di candidati contraddistinte dal medesimo simbolo e composte da un uguale numero di candidati dei due generi, a pena di inammissibilità della lista stessa;

4) nel caso di sistemi elettorali che adottino meccanismi diversi da quelli previsti dai numeri 1), 2) e 3), è prevista, in ogni caso, applicazione dei principi contenuti nei medesimi numeri;

5) in caso di riparto delle eventuali risorse spettanti ai gruppi consiliari previsione di forme di incentivazione in favore dei gruppi in cui la percentuale di componenti del genere sottorappresentato

risultati pari o superiore al 40 per cento, secondo modalità stabilite dall'organo rappresentativo;

c-ter) presenza paritaria di candidati dei due generi quale condizioni di accesso dei soggetti politici ai mezzi di informazione nei programmi di comunicazione politica durante le campagne elettorali;

c-quater) dichiarazione di illegittimità della candidatura contemporanea in più circoscrizioni. La presentazione di candidature della medesima persona in più liste, collegi o circoscrizione comporta la decadenza del candidato e la sua ineleggibilità ».

ART. 2.

(Equilibrio di genere nella composizione della giunta regionale).

1. Al capo I della legge 2 luglio 2004, n. 165, come da ultimo modificato dall'articolo 1 della presente legge, è aggiunto, in fine, il seguente articolo:

« ART. 4-bis. — *(Disposizione di principio, in attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione, in materia di composizione delle giunte regionali).* — 1. Le regioni disciplinano con legge le modalità di nomina o di elezione dei componenti della giunta regionale, nel limite del seguente principio fondamentale: previsione della presenza paritaria di candidati dei due generi nella composizione della giunta regionale ».

2. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 2 luglio 2004, n. 165, le parole: « e degli altri componenti della Giunta regionale, nonché dei consiglieri regionali » sono sostituite dalle seguenti: « degli altri componenti della giunta regionale e dei consiglieri regionali, nonché la composizione della giunta regionale ».

ART. 3.

(Disposizioni di attuazione).

1. Le disposizioni di cui alla presente legge costituiscono principi generali dell'ordinamento giuridico della Repubblica di diretta attuazione dell'articolo 51, primo comma, della Costituzione.

2. Le regioni a statuto ordinario provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge entro sei mesi dalla sua data di entrata in vigore. La mancata attuazione costituisce grave violazione di legge e si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 126 della Costituzione.

3. Le regioni a statuto speciale adeguano i propri ordinamenti alle disposizioni di cui alla presente legge entro sei mesi dalla sua data di entrata in vigore, in conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione.

PAGINA BIANCA

€ 1,00



17PDL0034700